



**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA SOCIETA' CONSORTILE MINERVA**

Approvato con deliberazione di CC n. 47 del 26 luglio 2019

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI. CONSORZIO MINERVA (ART. 5 STATUTO)

Premesse

La società è organizzata secondo il modello in house providing e il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n 175/2016, esercitato dagli enti soci per mezzo dell'Assemblea.

L'Assemblea verifica che la società operi coerentemente e si conformi:

- agli indirizzi gestionali impartiti dagli enti locali serviti congiuntamente ed in qualsiasi forma, ivi compresi quelli previsti negli atti di affidamento e nei contratti di servizio.
- ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla società.

Gli enti soci esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi attraverso:

- l'inserimento nei propri documenti di programmazione degli obiettivi di interesse generale che si intendono perseguire nel proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di Indicatori qualitativi e quantitativi, e la proposizione degli stessi all'Assemblea;
- la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, i regolamenti sul reclutamento, i provvedimenti sul contenimento della spesa, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali;
- l'obbligo dell'organo di amministrazione di rendere all'Assemblea relazioni periodiche sulla gestione, con cadenza almeno semestrale, nonché di introdurre progressivamente flussi informativi costanti, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili altresì ai singoli Soci;
- la verifica da parte dell'Assemblea dello stato di attuazione degli obiettivi, con segnalazione di eventuali scostamenti dagli indirizzi statutari e con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o anche di squilibrio finanziario;
- il potere dell'Assemblea di formulare indirizzi e istruzioni vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;
- il potere dell'Assemblea di chiedere informazioni e documenti e di disporre controlli ispettivi,
- il potere dell'Assemblea di approvare e disporre la modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio da applicare all'utenza;
- la verifica da parte dell'Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti dalla società rispetto agli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di Indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;
- poteri di direttiva e di indirizzo e di rendere parere vincolante da parte dell'Assemblea in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- il potere dell'Assemblea di approvare l'organigramma della società e le sue variazioni;
- il potere dell'Assemblea di nominare il Direttore Generale e di approvare i compiti e i poteri allo stesso affidati dall'organo amministrativo nonché i compensi e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

1 - Organizzazione della Commissione per il Controllo Analogo Congiunto sul Consorzio Minerva

La Commissione per il controllo analogo congiunto è un organo tecnico composto dai responsabili del controllo analogo di ciascun comune socio ed opera collegialmente con gli stessi poteri e responsabilità del singolo dirigente sulla propria società partecipata.

La Commissione ed i singoli componenti della stessa ha libero accesso ai locali delle società e può richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili, tale libero accesso alle informazioni si estende all'istituto di credito che eserciti i servizi di pagamento ed Incassi per conto della società.

La Commissione per il controllo analogo si riunisce, preferibilmente in orario di servizio, almeno una volta a bimestre su convocazione del referente che verrà dalla stessa individuato nella prima riunione, preferibilmente su un calendario concordato, con la partecipazione degli Amministratori, dei dipendenti individuati della stessa nonché del direttore delle Società qualora richiesti.

Gli amministratori, il direttore ed i dipendenti invitati relazioneranno analiticamente sui dati di scostamento rispetto agli atti di programmazioni ai contratti di servizio e ai report sulle attività che la società dovrà fornire alla commissione almeno su base quadrimestrale e su qualsiasi problematica richieda attenzione da parte dell'ente.

I comuni soci forniscono alla Commissione i supporti tecnici, logistici e di personale per l'esercizio delle sue competenze, individuando ove necessario un supporto specialistico anche esterno,

La società collaborerà pienamente con l'attività collegiale di controllo, fermo restando la possibilità di ciascun ufficio di controllo analogo di attivare ogni iniziativa prevista dalla legge dallo statuto ovvero dal contratto di servizio.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

La mancata partecipazione e piena collaborazione da parte dei dipendenti, degli amministratori, del direttore della società fonte di responsabilità disciplinare, viene valutata ai fini dell'erogazione dei premi di produttività previsti e può dare luogo a responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.

Qualora se ne ravvisi la necessità i rappresentanti delle diverse Commissioni dei Comuni soci possono riunirsi presso la sede legale dell'Ente, su richiesta anche di un solo componente, che contenga gli argomenti da trattare.

All'esito delle riunioni il dirigente del servizio adotterà, o proporrà l'adozione da parte degli organi competenti dell'ente, delle direttive eventualmente necessarie nei confronti della società. La società dovrà conformarsi alle direttive ricevute,

La commissione riceverà relazioni analitiche su base trimestrale sull'andamento della società, relazioni che dovranno contenere ed illustrare l'avvenuta applicazione da parte della società delle direttive e delle disposizioni ricevute, nonché evidenziare gli scostamenti rispetto alla

programmazione Dovranno sempre essere evidenziate le problematiche insorte in materia di personale ovvero di gestione di servizi affidati che possano comportare scostamenti rilevanti rispetto alla programmazione.

2 - Istituzione Comitato soci

Viene altresì istituito il comitato dei sindaci soci. Il Comitato è composto dai Sindaci Soci. Nelle sedute del Comitato i Sindaci soci possono essere rappresentati da un Assessore loro delegato.

Nelle sedute i Sindaci, o i loro delegati, sono assistiti da una segreteria tecnica di supporto, preferibilmente individuata tra i componenti della Commissione per il controllo analogo.

Nella prima riunione, i Sindaci del Comitato dei soci, convocati dal Sindaco del Comune socio maggiore azionista, eleggono a loro interno un membro che assuma le funzioni di Presidente del Comitato dei soci. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti oneri per il Coordinamento dei soci e per la segreteria tecnica di supporto.

Ogni Sindaco decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del Comune di cui è rappresentante subentrando automaticamente il Sindaco eletto.

Il Comitato dei soci può definire obiettivi gestionali ed esprimere direttive vincolanti Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico della società dovrà trasmettere ai componenti del Comitato dei soci ed al Responsabile della Segreteria tecnica l'ordine del giorno contenente l'elenco degli atti da adottare almeno 3 giorni prima delle riunioni ovvero dell'adozione degli stessi. Il Presidente del comitato soci ricevuto l'ordine del giorno può disporre lo spostamento della convocazione del CDA ovvero dell'adozione delle deliberazioni da parte dell'amministratore unico e convocare il comitato soci per ogni utile approfondimento.

Il Comitato dei soci può esprimere direttive nel rispetto degli atti di programmazione della Società e delle decisioni dell'assemblea.

Le riunioni del Comitato dei soci sono valide alla presenza della maggioranza dei rappresentati che compongono l'organismo stesso.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura del Responsabile designato dal Presidente del Comitato dei soci tra i componenti della Segreteria tecnica di supporto.
